



REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO "M. BENTEGODI" DI VERONA

PREMESSA

- Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
- per "club" si intende l'organizzatore dell'Evento
- per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio.

1. L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dalle "condizioni generali di contratto" comprendenti il "regolamento d'uso dello stadio" ed il "codice comportamentale del Club"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione ed il rispetto da parte dello spettatore.
L'inosservanza del regolamento d'uso e del Codice comportamentale può determinare l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché, laddove se ne ravvedano i presupposti, l'applicazione della sanzione previste dalla normativa vigente, tra cui, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)
2. In caso di violazione del regolamento e/o del codice comportamentale il Club si riserva la facoltà di sospendere o ritirare il gradimento dello spettatore per una o più partite (anche per spettatori in possesso di abbonamento).
3. L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
4. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento d'identità valido o, in caso di minori di anni 14, tessera sanitaria e/o di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1)
5. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
6. L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ. modif.)
7. L'accesso all'impianto sportivo comporta il rispetto dei protocolli sanitari vigenti, legati al Covid-19, e di tutte le procedure finalizzate alla mitigazione del rischio di contagio o di trasmissione di virus, in rispetto delle norme vigenti e delle linee guida della FIGC. In particolare per l'accesso è richiesto: il **Green Pass Rafforzato** (salvo eccezioni previste dalla norma vigente), **l'utilizzo costante di mascherina FFP2 anche all'aperto, igienizzazione delle mani** con gel idroalcolico in ingresso ed ad ogni spostamento ed il **mantenimento del distanziamento sociale** di almeno un metro, rimanendo seduti al proprio posto.
8. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club e dopo aver raccolto il parere positivo delle Forze dell'Ordine.
9. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
10. Le Forze dell'Ordine presenti hanno il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
11. Lo spettatore può essere sottoposto anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
12. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, al termine della partita i tifosi potranno essere trattenuti nel settore a loro dedicato.
13. Chiunque acceda allo stadio accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle immagini, del sonoro e delle riprese audio e video che lo riguardano durante la sua permanenza nell'impianto sportivo e nelle sue vicinanze.

Annullamento-Spostamento dell'Evento

14. Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
15. In caso di evento postposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

DIVIETI

E' severamente vietato:

16. Introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista, aste da selfie, passeggini, trolley; (legge 401/89 e succ. modif.)
17. Introdurre ombrelli; in caso di particolari avversità atmosferica, previa autorizzazione del G.O.S. e valutazione da parte degli steward potrà essere consentita l'introduzione di ombrelli riducibili di ridotte dimensioni, non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;
18. All'interno dello stadio è vietato introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente;
19. E' vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È vietato inoltre introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta. (Nota Prefetto di Verona 13.10.2007);
20. E' vietato accedere e trattenersi all'interno dello stadio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;



21. Introdurre nello stadio striscioni, tamburi e megafoni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. (Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell'8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra, megafoni e tamburi per la gara in programma, inoltrando, apposita istanza alla società che organizza l'incontro. La società valutata la provenienza della richiesta e raccolto il parere favorevole dello SLO, chiederà la necessaria autorizzazione al GOS;
22. Introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso, che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara e comunque non siano autorizzate dal Club;
23. Esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; all'interno dello stadio è vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo a tutte le vie di fuga". (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)
24. Introdurre aste per bandiere non autorizzate dal club. Salvo indicazione contraria sono consentite le aste di materiale estremamente flessibile fino a 1,5 mt di altezza e diametro fino a 1 cm cave all'interno portanti bandiera dei club che disputano la gara.
25. Introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
26. Introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, raccogliere informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
27. Arrampicarsi, scavalcare o stazionare su recinzioni, balaustre, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma 2)
28. Sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, ballatoi, boccaporti, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003)
29. Ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell'art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza, nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;
30. Porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli steward e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
31. Tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
32. Abbandonare oggetti o materiali lasciandoli incustoditi creando ostacolo sulle vie di esodo o procurare allarmi;
33. Introdurre animali senza aver prima ottenuto autorizzazione dal club.

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

34. **Reati penali.** Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:
 - Ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
 - effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
 - lanciare oggetti;
 - incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
35. **Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia** IL Club, attraverso gli steward, e l'Autorità di Pubblica Sicurezza potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello *stadio*, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati nel regolamento d'uso e nel codice comportamentale. Ad esempio sarà interdetto l'ingresso a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra.
36. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo *stadio* o le proprietà del *club*, commetta atti criminali, nello stadio, nell'area circostante lo *stadio*, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo *stadio*, in occasione di un *evento* può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per i futuri *eventi*.
37. **Videosorveglianza e trattamento dei dati.** Lo stadio e le aree di pertinenza per l'accesso ed il deflusso degli spettatori sono controllate da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini composto da dispositivi fissi e mobili, posizionato sia all'interno che all'esterno dell'impianto. La registrazione può essere effettuata dai giorni precedenti la gara e sino alla completa fase di chiusura di tutte le attività connesse all'evento. I dati ed i supporti di registrazione, secondo normative vigenti, sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni relativa misura di sicurezza. I dati potranno essere visionati ed utilizzati in ambito di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e dalla società sportiva nonché potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria ed, in ogni caso, per ogni attività finalizzata all'individuazione di responsabili di comportamenti illeciti e comunque contrari a norme di legge, al presente Regolamento, al Codice comportamentale ed al Codice Etico della società. I dati non utilizzati vengono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato dal *club*, come sopra indicato, quale Titolare del trattamento, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005 ed ogni successiva modifica ed integrazione.

L'acquisto del titolo di accesso comporta l'accettazione integrale da parte dello spettatore del Regolamento d'uso dello Stadio "Bentegodi" e del "Codice comportamentale del Club" nonché di eventuali future modifiche e integrazioni ai documenti suddetti, introdotte dalle Autorità competenti, dalla FIGC, Leghe professionistiche o dal Club.

L'inosservanza del presente regolamento comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente possibile allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive".